

AS681 - COMUNE DI NOLA (NA) - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A PARCHEGGIO PREPAGATO

Roma, 11 marzo 2010

Comune di Nola
Segretario Generale

Oggetto: Vs. richiesta di parere ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, articolo 15, relativa all'affidamento *in house* del servizio di gestione delle aree pubbliche destinate a parcheggio prepagato per auto, motocicli e ciclomotori

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 marzo 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del d. l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, e ss.mm..

Si ritiene opportuno ricordare che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, difettano, nell'affidamento del servizio in oggetto, le condizioni di cui all'articolo 23 bis del d.l. n. 112/2008 e ss.mm., in quanto l'Amministrazione Comunale non ha dimostrato la sussistenza delle suddette peculiari caratteristiche e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio in oggetto.

L'Amministrazione Comunale, infatti, non ha fornito elementi idonei a valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale, anche affidando mediante gara la gestione del servizio di sosta tariffata, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul business plan richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l'erogazione da parte di Codesta amministrazione di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della sosta tariffata, realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.

Si ha quindi ragione di sostenere che – anche in questa circostanza – l'affidamento del servizio a mezzo di gara rappresenti la procedura più idonea a far emergere possibili recuperi di efficienza e miglioramenti nella qualità del servizio pur tenendo nell'opportuna considerazione le esigenze occupazionali sostenute dal Comune.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino